



COMUNE DI TARANTO

Direzione Programmazione Finanziaria

Uffici Tributarî

ALIQUOTE IMU 2013

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legge n° 102/2013, convertito in Legge n° 124/2013, si rende noto, ai fini del versamento del saldo IMU, in scadenza il **16 dicembre 2013**, che il Comune di Taranto non ha previsto alcuna variazione delle aliquote IMU vigenti nell'anno d'imposta 2012, deliberate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 73 del 4 ottobre 2012.

Pertanto, per l'anno 2013 le aliquote IMU restano confermate nel modo seguente:

- aliquota abitazione principale: 0,4 per cento (**solo per le cat. A/1-A/8-A/9**)
- aliquota altri fabbricati, terreni e aree fabbricabili: 1,06 per cento
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento.

Le detrazioni per l'abitazione principale e le sue pertinenze (solo per gli immobili di Cat. A/1, A/8 e A/9)

sono:

- € 200,00 sino a concorrenza dell'imposta dovuta;
- ulteriore detrazione pari ad € 50,00 per ciascun figlio convivente, purché di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di € 400,00.
- la detrazione deve essere proporzionata ai mesi di possesso nell'anno solare e compete in proporzione alla quota di immobile posseduta se adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi.

Il Decreto Legge 30 novembre 2013, n° 133, ha disposto che non è dovuta la seconda rata IMU in scadenza il 16-12-2013 per le seguenti fattispecie:

- a) l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- c) la casa coniugale assegnata ad uno dei coniugi dal giudice a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- e) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- f) i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Si precisa che:

1. sono equiparate alle abitazioni principali, e quindi esentati dal versamento della seconda rata IMU, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
2. le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, da conteggiare nella misura massima di tre e di differente categoria catastale.

Taranto, 06-12-2013

F.to IL DIRIGENTE
Dott. Antonino Caminiti